



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*” che a decorrere dall'anno 2013 ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (di seguito denominato “Fondo”), alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013 sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, che prevede, in particolare, all'articolo 2 la ripartizione delle risorse del Fondo per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 allegata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 su cui è stata conseguita l'intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che “*a decorrere dal 1° gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'art. 16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che “*nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente*”;



VISTO l'articolo 7-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 che ha posticipato alla data del 31 ottobre di ciascun anno l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è complessivamente pari a 5.092.554.000,00 euro per l'anno 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha previsto che *“al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia, in relazione all'assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia”*;

CONSIDERATO, pertanto, che lo stanziamento del Fondo sul citato capitolo 1315 finalizzato al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, al netto dell'assegnazione al trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia di cui al precedente capoverso, è di 5.073.554.000,00 euro per l'anno 2023 e che tale importo è comprensivo dei 200 milioni di euro autorizzati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 comma 2-ter della legge n. 196 del 2009;

VISTO il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”*, che, all'articolo 8, ha introdotto disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale ed in particolare:

- al comma 1, ha modificato la nomenclatura dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale in *“Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile”*;
- al comma 5, ha modificato l'importo del Fondo nazionale da destinare alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed ha previsto che *“per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, per l'implementazione e lo sviluppo della banca dati dell'Osservatorio, nonché per il conferimento degli incarichi di cui al comma 4, all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui”*;



TENUTO CONTO, pertanto, che lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario, al netto della quota per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 pari ad euro 4.200.000,00, ammonta ad euro 5.069.354.000,00;

CONSIDERATO che il predetto decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, all'articolo 8, comma 6, ha previsto, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di promuovere la sperimentazione di servizi di *sharing mobility*, che una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo nazionale sia destinata al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o più decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO, pertanto, che per l'anno 2023 l'importo destinato alla sperimentazione di servizi di *sharing mobility*, come quantificato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2022, n. 417 è pari ad euro 15.223.662,00;

TENUTO CONTO che lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario, al netto della quota destinata alla sperimentazione di servizi di *sharing mobility*, ammonta ad euro 5.054.130.338,00;

VISTO l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

VISTO l'articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha modificato l'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conservi efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 27;

CONSIDERATO necessario procedere con urgenza alla ripartizione ed alla erogazione dell'anticipazione dell'80 per cento del Fondo Nazionale per l'anno 2023, applicando le percentuali di riparto recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 recante modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, al fine di assicurare liquidità alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario garantendo contestualmente la continuità e regolarità dei servizi;

DECRETA

Articolo 1

(Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2023)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo



27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 entro il 31 ottobre di ciascun anno, per l'anno 2023 è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012, che è complessivamente pari a euro 4.043.304.270,40.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo di euro 4.043.304.270,40.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



Tabella 1

Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione per l'anno 2023 pari all'80 per cento dello stanziamento del "Fondo nazionale" al netto dell'importo destinato alla banca dati e del sistema informativo pubblico.

REGIONI	Percentuali di riparto	Risorse da erogare alle Regioni a titolo di anticipazione 2023
ABRUZZO	2,69%	108.754.009,47
BASILICATA	1,55%	62.664.949,70
CALABRIA	4,28%	173.036.119,16
CAMPANIA	11,07%	447.549.027,83
EMILIA ROMAGNA	7,38%	298.366.018,55
LAZIO	11,67%	471.806.427,71
LIGURIA	4,08%	164.950.319,20
LOMBARDIA	17,36%	701.847.436,60
MARCHE	2,17%	87.730.929,57
MOLISE	0,71%	28.704.589,86
PIEMONTE	9,83%	397.417.068,07
PUGLIA	8,09%	327.070.608,41
TOSCANA	8,83%	356.988.068,27
UMBRIA	2,03%	82.070.869,60
VENETO	8,27%	334.347.828,38
TOTALE	100,00%	4.043.304.270,40

